

**ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA
STATUTO**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE PAVIA Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia aderente all'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Pavia, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL è costituito l'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza per il settore edile ed affini della provincia di Pavia denominato Esedil-CPT Pavia formazione e sicurezza in edilizia, d'ora in avanti denominato Ente.


L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra le seguenti associazioni:

- ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ANCE PAVIA Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Pavia aderente all'associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE)
- Organizzazioni nazionali artigiane del settore ANAEPA-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-CNA, FIAE-Casartigiani e CLAAI nonché tra le rispettive organizzazioni territoriali
 - Associazione Artigiani della Provincia di Pavia "CONFARTIGIANATO IMPRESE"
 - Confartigianato Imprese Lomellina
 - CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media impresa
 - Associazione Artigiani dell'Oltrepò Lombardo
 - Associazione Artigiani e piccole imprese di Pavia e provincia
 - Associazione Artigiani di Casteggio e Zona
 - Associazione Varzese Artigiani
 - C.A.S.A. Associazione Artigiani della Lomellina di Mede

e

le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Pavia, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della provincia di Pavia.

Le parti riconoscono all'Ente l'esclusiva competenza nell'ambito del settore edile per l'istruzione, la formazione professionale ivi compresa la formazione continua e la formazione cogente. Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente, sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al presente articolo e nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti e accordi collettivi territoriali.



Qualora i contratti e gli accordi nazionali o territoriali riguardino istituti non previsti dalla regolamentazione tra le organizzazioni ANCE e Federazione dei lavoratori (Feneal-Filca-Fillea) e tra Associazioni artigiane e Federazione dei lavoratori (Feneal-Filca-Fillea) e le loro articolazioni territoriali, l'attuazione da parte dell'Ente avverrà previa intesa tra le organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Eventuali patti assunti da una o più delle organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva, non determinano effetti nei confronti dell'Ente.

L'Ente costituisce, inoltre, per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e svolge, tra le altre, le funzioni di cui all'art. 51 del medesimo decreto.

L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

Art. 2 - Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato dalle articolazioni nazionali e regionali per la formazione e per la sicurezza e salute, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

A tal fine FORMEDIL E CNCPT (o SBC - Sistema Bilaterale della Costruzioni - quando costituito) esprimono un parere di conformità vincolante sullo statuto dell'Ente unificato prima della sua entrata in vigore. L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli enti bilaterali di settore. L'ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e a mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

Art. 3 Scopi statutari

1 L'Ente, **nell'area della formazione**, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di:

- iniziative di orientamento e prima formazione per i nuovi entrati nel settore,
- iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e ricollocazione per apprendisti, operai, impiegati, quadri, dirigenti nonché formazione per i datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro.

All'Ente sono attribuite in particolare le funzioni relative alla Borsa Lavoro (Blen.it) nonché quelle relative ai servizi al lavoro, quali strumenti di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente facente parte del sistema bilaterale di settore.

2 L'Ente, **nell'area della sicurezza**, può sviluppare ogni attività di studio, formazione e ricerca utile al raggiungimento dei suoi scopi nonché prove e sperimentazioni in ambito di problemi generali e specifici inerenti anche i temi dell'innovazione tecnologica e organizzativa, i sistemi di qualità, di prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative, curando lo sviluppo di servizi di supporto, assistenza e consulenza alle imprese e ai lavoratori, ivi

comprese visite di consulenza tecnica e assistenza in cantiere per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza secondo Linee Guida stabilite dalle Parti Sociali nazionali di cui all'art. 1, per l'armonizzazione delle attività. In ogni caso il numero annuo delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato a livello nazionale in modo proporzionale alle entrate contributive annuali fissate per l'attività di sicurezza.

L'Ente assevera l'adozione ed efficace attuazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) ai sensi dei decreti legislativi n. 231/2001 e n. 81/2008 e s.m.i.

L'Ente potrà, altresì, organizzare servizi di sorveglianza sanitaria del personale dipendente delle imprese mediante convenzioni da stipularsi con soggetti esterni, sia pubblici che privati, abilitati e in possesso di comprovati requisiti organizzativi ed esperienza operativa pregressa tali da garantire alle imprese fruitrici il pieno rispetto degli obblighi di legge e standard qualitativi elevati per quanto concerne la tutela della salute dei lavoratori.

3 Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, su indicazione delle Parti sociali territoriali di cui all'art. 1, l'Ente potrà attivare, in proprio o con la collaborazione di enti e aziende, attività di ricerca e sviluppo, anche attraverso progetti sperimentali in materia di sicurezza e qualità con successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore, collabora con gli RLST operanti sul territorio provinciale secondo gli accordi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'art. 1.

4 L'Ente, su istanza delle imprese o delle rappresentanze datoriali di cui all'art. 1, potrà organizzare percorsi formativi specifici per soddisfare lo specifico fabbisogno delle imprese richiedenti.

Art. 4 Attività dell'Ente e strumenti operativi

In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:


- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati;
- c) liberi professionisti e lavoratori autonomi di settore;
- d) titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
- e) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
- f) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
- g) lavoratori in mobilità;
- h) lavoratori in disoccupazione;
- i) lavoratori in CIG.
- l) datori di lavoro

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalle contrattazioni collettive nazionali, stipulate dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1 comma 2, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali.

Tale formazione si rivolge in particolare a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) liberi professionisti e lavoratori autonomi di settore
- e) lavoratori occupati;
- f) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



[Handwritten signature]

Dario Moretti

- g) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- h) responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- l) datori di lavoro

Per realizzare gli scopi ed i fini statutari, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi dei vigenti C.C.N.L. dell'edilizia, stipulati tra le Parti sociali nazionali cui appartengono le Organizzazioni indicate all'art. 1
- soggetti pubblici e privati competenti in materia.

Art. 5 Sede e durata

L'Ente ha sede in Pavia – Via Damiano Chiesa n. 25 e sede operativa in Viale Sardegna n. 78. Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera, istituire o sopprimere sede secondarie o operative. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 6 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II – ENTRATE USCITE E PATRIMONIO

Art. 7 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Pavia, ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Unione Europea, Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, anche locali, Enti Privati nazionali ed internazionali;
- f) frutti e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e derivanti da eventuali partecipazioni in società ed Enti;
- g) entrate derivanti da compensi per la gestione di servizi e per eventuali prestazioni rese a terzi, a termini dello Statuto;

La contribuzione di cui alla lettera a) del presente articolo, dovrà assicurare la piena realizzazione degli scopi affidati ad entrambe le aree di cui all'art. 4, assicurando risorse equilibrate utili alla promozione paritetica delle aree stesse.

Art. 8 Prelevamenti e spese

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vice Presidente.

Art. 9 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
 - b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
 - c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previa le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.
- Le quote contributive sono intrasmissibili.

TITOLO III -ORGANI DELL'ENTE

Art. 10 Elenco degli Organi

Sono organi dell'Ente:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Collegio dei Sindaci Revisori

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali di indirizzo per l'Ente e quelli territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi.

Art. 11 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche negli organi dell'Ente, con eccezione del Collegio Sindacale o dei Sindaci Revisori, sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni in essere sono nulle. Eventuali rimborsi spese, se conformi al regolamento adottato in attuazione di Linee Guida nazionali, saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

Art. 12 Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 6 membri nominati rispettivamente:

- n. 4 da ANCE PAVIA, Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Pavia.;
- n. 2 dalle Associazioni Artigiane della provincia di Pavia;
- n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Pavia


In caso di mancata nomina da parte delle organizzazioni provinciali i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati dagli Organismi nazionali rispettivi.

Uno fra i membri nominati da ANCE PAVIA, Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Pavia assumerà la funzione di Presidente su designazione del Collegio stesso.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.



[Handwritten signature]

Mario Biondi

E' data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione e all'amministrazione dell'Ente, compiendo tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi statutari.

Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

- a) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi sia delle attività formative che per la sicurezza da svolgere, con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei fabbisogni di formazione rilevati territorialmente, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Una volta approvato, sarà trasmesso alle articolazioni nazionali e regionali per la formazione e per la sicurezza e salute, nonché alle parti sociali nazionali;
- b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite ed il bilancio consuntivo dell'Ente;
- c) sottoporre il bilancio consuntivo al vaglio di una società di certificazione, individuandola tra quelle abilitate a livello nazionale;
- d) amministrare il contributo contrattuale della provincia di Pavia, ed ogni altra entrata ed il patrimonio dell'Ente e, in particolare, deliberare sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate e sui singoli capitoli di spesa;
- e) approvare preventivamente tutti i contratti che obblighino l'Ente per valori omnicomprendivi superiori a euro 2% delle uscite previste dal piano previsionale dell'anno in corso, ivi compresi a titolo esemplificativo oneri finanziari, legali, clausole penali in ipotesi di inadempimento o recesso, polizze assicurative, ecc.
- f) per una migliore funzionalità dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione può costituire Commissioni di indirizzo per le aree di attività dell'Ente di cui all'art. 3, dotate di Regolamento Operativo che ne disciplini composizione, competenze e poteri.
Tali Commissioni elaborano e propongono al Consiglio di Amministrazione, per la loro successiva approvazione ed attuazione, le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi statutari dell'Ente nell'ambito delle aree di rispettiva competenza.
I lavori delle Commissioni sono coordinati da soggetti componenti il Consiglio di Amministrazione designati pariteticamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dai vicecoordinatori designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.
I coordinatori e i vicecoordinatori delle Commissioni d'indirizzo presenziano ai lavori del Comitato di presidenza.
- g) curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.
- h) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia ad ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o

sostenere liti, recederne e rinunciare agli atti, appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicilio, acquistare, vendere e costruire immobili.

- i) promuovere i provvedimenti amministrativi e le azioni giudiziarie ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.
- j) nominare il Direttore, su proposta del Comitato di presidenza.
- k) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale.
- l) assumere e licenziare il personale dell'Ente, su proposta del Comitato di presidenza.
- m) incaricare tecnici e consulenti, su proposta del Comitato di presidenza,
- n) compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative utili a raggiungere i fini istituzionali.

d) Convocazioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a quadrimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto.

e) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata del 75% dei voti.

Delle adunanze viene redatto verbale ad opera del Segretario (di norma il Direttore).

Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art. 13 Presidente

Uno dei rappresentanti nominati da ANCE PAVIA, Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Pavia assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente

Il Presidente dura in carica un triennio, salva la facoltà di ANCE PAVIA, Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Pavia di provvedere alla sua sostituzione anche prima della scadenza del triennio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, ed a lui compete di:

- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.
- c) Stipulare convenzioni con soggetti terzi, dando conto al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Il Presidente ha la firma sociale nei limiti dei poteri attribuitigli in base alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento, il Presidente può delegare, per iscritto, integralmente o in parte le sue funzioni, ad altro componente il Consiglio di amministrazione, individuato fra quelli designati da ANCE PAVIA, Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Pavia

Art. 14 Vice Presidente

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Pavia assumerà la funzione di Vice Presidente.

Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salva la facoltà delle organizzazioni che hanno effettuato la designazione di provvedere alla sostituzione nella carica anche prima della scadenza del triennio.

Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di impedimento, il Vice Presidente può delegare, per iscritto, integralmente o in parte le sue funzioni, ad altro componente il Consiglio di amministrazione, individuato fra quelli designati dalla stessa Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 15 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente.

Ai lavori del Comitato di Presidenza presenziano i coordinatori ed i vicecoordinatori delle Commissioni d'indirizzo.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione il piano generale dell'attività dell'Ente sentite le Commissioni d'indirizzo;
- c) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- d) proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al successivo art. 15;
- e) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
- f) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
- g) sottoporre al Consiglio di Amministrazione eventuali regolamenti interni di cui all'Art 24 del presente Statuto;
- h) proporre al Consiglio di Amministrazione l'organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi, predisposti dal Direttore in conformità con gli indirizzi forniti dalle Organizzazioni territoriali di cui all'Art. 1;
- i) emettere provvedimenti disciplinari a carico del personale, riferendone, nella prima riunione utile, al Consiglio di Amministrazione;
- j) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, assunzioni e licenziamenti;
- k) gestire, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste per i membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 16 Interventi sui luoghi di lavoro

Il Comitato di Presidenza, ovvero la commissione di indirizzo, se nominata, determina le modalità di svolgimento delle attività di cui all'Art. 3 del presente statuto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso può stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dall'Ente per i casi di particolare gravità.

Le suddette attività e le modalità di intervento sui luoghi di lavoro saranno disciplinate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentita la commissione di indirizzo competente, se costituita.

Le procedure adottate dall'Ente, non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità, né le esimano dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 17 Collegio dei sindaci revisori

a) Composizione

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalle Organizzazioni dei datori di lavoro della provincia di Pavia, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Pavia in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In alternativa la designazione può essere effettuata con segnalazione condivisa e congiunta dalle Organizzazioni Territoriali sopra richiamate.

I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri collegiati o nell'Albo dei revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell'Albo dei Revisori contabili.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Pavia.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407, 2409 bis del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire immediatamente al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.


Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza voto deliberativo.

TITOLO IV - PERSONALE E BILANCI



A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the stamp, there is a large, handwritten signature in black ink that appears to read "Moro M. e M.". The signature is written vertically along the right margin.

Art. 18 Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, all'infuori dei membri del Consiglio di amministrazione stesso, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio di professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

In particolare:

- a) organizza e dirige il personale dell'Ente e sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
- b) propone i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di amministrazione;
- c) predispose, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- d) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione. e per quanto di competenza, dalle Commissioni di indirizzo, di cui all'art. 12 lettera f, se costituite;
- e) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- f) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con gli Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT ed eventuali articolazioni territoriali.
- g) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da Segretario con il compito di redigerne i verbali; assiste altresì alle riunioni del Comitato di Presidenza.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Personale dell'Ente e criteri di assunzione

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità e competenza.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al C.C.N.L. vigente dell'edilizia ed alle normative di legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, su proposta del Direttore nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 Obbligo di riservatezza

I membri del Consiglio di amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni degli Organi dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza circa le informazioni apprese nello svolgimento di incarichi e mansioni e a non divulgarle a terzi, se non per gli adempimenti di legge.

Per il personale dipendente, inoltre, è fatto divieto di assumere incarichi professionali di qualsiasi genere

Art. 21 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente, nel rispetto delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;

Art. 22 Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico, la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali: formazione e sicurezza.

Il piano previsionale e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi alle Organizzazioni territoriali, entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico –corredato dalle relazioni del Collegio dei Sindaci revisori (se nominato), del Presidente e della società di certificazione, deve essere inviato al Sistema Bilaterale Nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economica finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 23 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci revisori

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 24 Regolamento interno

La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente dovrà essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, dovrà prevedere la carta dei servizi erogati e dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle parti sociali nazionali. Il regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali costituenti di cui all'art.1, sentito il parere delle rispettive Organizzazioni nazionali.

Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell'allegato 1) dell'accordo nazionale 18 dicembre 1998, la messa in liquidazione dell'Ente è disposta, inoltre, con intesa tra le Organizzazioni artigiane del territorio. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al comma precedente provvederanno d'intesa alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi n. 3 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni di cui al comma 1 determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 26 Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e degli Organismi nazionali.

Art. 27 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali che lo hanno approvato.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle rispettive Organizzazioni nazionali, che decidono in via definitiva.

Art. 28 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

